

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
PATROCINIO LEGALE A
PROFESSIONISTI ESTERNI
ALL'AMMINISTRAZIONE**

Approvato dalla Giunta Comunale

ART. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento (d'ora in poi Regolamento) disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, le modalità e i criteri per il conferimento, da parte del Comune di Nettuno, degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione. Il presente contratto disciplina altresì le condizioni giuridico-economiche del correlato contratto di patrocinio legale, fuori dai casi di affidamento dell'incarico al funzionario interno.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente quelli di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali e in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto l'affidamento di un servizio legale ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 2 Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune

Per l'affidamento degli incarichi legali di cui al presente Regolamento è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature.

L'elenco è unico e suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO e ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE e ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale - Corte di Appello -Cassazione Civile.

Sezione C – CONTENZIOSO APPALTI E CONTRATTUALISTICA PUBBLICA e ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione D - CONTENZIOSO LAVORISTICO e ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE Assistenza e patrocinio presso il Tribunale civile quale Giudice del lavoro, Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione E - CONTENZIOSO PENALE e ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace - Tribunale -Corte d'Appello - Cassazione Penale.

Sezione F - CONTENZIOSO TRIBUTARIO e ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE Assistenza e patrocinio presso la Suprema Corte di Cassazione.

Sezione G - PRATICANTI ABILITATI AL PATROCINIO E AVVOCATI ISCRITTI ALL'ALBO DA MENO DI TRE ANNI – A detti professionisti saranno attribuiti, seguendo il criterio della rotazione, incarichi difensivi, giudiziali e stragiudiziali, per controversie di valore inferiore a € 5.000,00.

La tenuta dell'elenco è demandata al Dirigente dell'Ufficio Legale, secondo le modalità di seguito descritte.

I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine alfabetico.

L'iscrizione nell'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né di graduatoria di merito.

Successivamente alla pubblicazione del Regolamento il Dirigente dell'Ufficio Legale, pubblica un avviso da affiggere nell'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'Ente oltre alle più opportune forme di pubblicità garantendo la più ampia pubblicità e trasparenza.

L'elenco così formato, dopo la sua entrata in vigore sarà soggetto a revisione semestrale mediante aggiornamento, entro il 30 giugno di ogni anno, senza necessità di ulteriori pubblicazioni di avviso pubblico.

ART. 3 Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati e Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio, singoli o associati, ed in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici;
- capacità a contrarre con la P.A.
- insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs.n. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
- assenza di condanne penali e di provvedimenti a proprio carico che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- assenza di provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;
- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 3 anni per l'inserimento nelle sezioni A,B,C,D,E;
- iscrizione all'Albo degli Avvocati patrocinanti in Cassazione per l'iscrizione nella sezione F riguardante il contenzioso tributario;
- abilitazione al patrocinio per praticanti avvocati e iscrizione all'albo da meno di tre anni per l'inserimento nella sezione G;
- titolarità di garanzia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
- disponibilità all'assunzione di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Nettuno;
- presa d'atto e accettazione che l'iscrizione nell'Elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte del Comune di Nettuno, né l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con l'Ente;
- impegno a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con la domanda di iscrizione all'Elenco e di essere a conoscenza del fatto che il Comune potrà disporre la cancellazione dall'Elenco, ove dette modifiche comportino tale effetto;
- assenza di rapporti di patrocinio legale contro il Comune di Nettuno nei due anni precedenti la data di richiesta di inserimento nell'Elenco;
- dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati o comunque in conflitto con gli interessi del Comune per

la durata del rapporto instaurato; I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizio avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, **sono obbligati a comunicare la** circostanza e saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco;

- dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel regolamento e delle previsioni del codice integrativo di comportamento approvato dal Comune per i propri dipendenti;
 - autorizzazione al Comune di Nettuno al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per tutte le procedure relative e/o conseguenti all'iscrizione all'Elenco secondo quanto indicato nel presente avviso;
- essere in regola con la posizione contributiva.

I requisiti per ottenere l'iscrizione nell'elenco devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso per la presentazione delle domande di ammissione, e mantenuti per tutta la durata di validità dell'iscrizione di cui al precedente articolo 2 e, comunque, per tutta la durata di espletamento dell'incarico professionale.

L'Amministrazione si riserva il controllo sulla veridicità di quanto dichiarato.

Nel caso di professionisti facenti parte di studi legali associati la richiesta di iscrizione dovrà avvenire singolarmente e i requisiti dovranno essere posseduti da ciascuno dei richiedenti.

Non potranno chiedere l'iscrizione per la stessa sezione professionisti facenti parte dello stesso studio associato. Nel caso pervenissero richieste in tal senso sarà inserito in ordine di arrivo un solo professionista per sezione, farà fede il giorno ed eventualmente l'ora di arrivo.

ART. 4 Iscrizione nell'Elenco

L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni, massimo due, dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla specializzazione, alla professionalità e all'esperienza risultante dal proprio *curriculum vitae*.

L'istanza, redatta in carta semplice con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, conformemente al fac-simile che verrà prodotto contestualmente all'avviso pubblico, debitamente sottoscritta dal professionista a pena di esclusione, dovrà contenere la dichiarazione di tutti i requisiti previsti nell'art. 3 del Regolamento ed essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) curriculum vitae in formato europeo;
- b) documento di identità in corso di validità;
- c) tesserino dell'ordine forense di appartenenza;
- d) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
- e) codice fiscale e Partita Iva;

Il Comune si riserva di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ogni singolo componente.

ART. 5 Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale sulla relazione del Responsabile del Settore a cui afferisce la controversia, *ratione materiae*, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente.

L'individuazione del nominativo del professionista da incaricare viene effettuata dal Dirigente dell'Ufficio Legale con proprio provvedimento che, a seconda della materia su cui verte il contenzioso, dovrà attingere il nominativo da una delle sezioni indicate nell'art. 2 del presente regolamento, tenendo conto del prioritario criterio della rotazione e degli ulteriori seguenti criteri:

- esperienza professionale nella difesa di enti locali o di altre pubbliche amministrazioni nella materia di riferimento;
- specializzazione, competenza ed esperienza professionale risultante dal curriculum in ordine alla materia di causa;
- foro di competenza della causa da affidare;
- casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense ed al codice integrativo di disciplina dell'Ente;
- mantenimento, ove tecnicamente possibile, di tutti i gradi di giudizio in capo ad unico legale.

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune di Nettuno per terzi, pubblici o privati, o che abbiano rinunciato ad altro incarico conferito dal medesimo Comune.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso anche di natura stragiudiziale nei confronti del Comune.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, la determina di conferimento dovrà essere adeguatamente motivata sotto l'aspetto della necessità.

Art. 6 Deroghe

La Giunta Comunale, in caso di particolare natura e complessità del giudizio, potrà individuare professionisti specialisti della materia o cattedratici di chiara fama, anche non iscritti in elenco, per la rappresentanza e difesa degli interessi e delle ragioni dell'Ente salvo comunque l'applicazione del compenso così come previsto nel D.M. 55/2014. La determina di conferimento dell'incarico, adottata dal Dirigente dell'Ufficio legale, in attuazione degli indirizzi impartiti dalla Giunta, è soggetta a controllo di cui agli artt. 147 e 147- *bis* T.U.E.L..

ART. 7 Condizioni e contenuto del contratto di patrocinio

L'atto di conferimento dell'incarico dovrà espressamente avere il seguente contenuto e dovrà contemplare le attività qui di seguito indicate:

- a) l'indicazione del valore della causa;
- b) il compenso professionale stabilito *ex art.* 8 del Regolamento;
- c) l'obbligo del professionista di presentare un preventivo di parcella che specifichi in modo dettagliato l'importo del compenso per le singole fasi processuali, da redigersi nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7 del presente Regolamento;
- d) l'obbligo del professionista alla stretta osservanza del Codice deontologico forense, del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente e del presente Regolamento;
- e) l'obbligo del professionista del costante aggiornamento dell'Ente sullo stato generale del giudizio, il rischio di soccombenza, all'atto dell'assunzione dell'incarico e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio, l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, ivi compresi i verbali d'udienza;
- f) l'obbligo del professionista alla conclusione di ogni grado di giudizio, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- g) l'obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- h) l'obbligo per il professionista, in caso di sentenza favorevole all'Ente, di chiedere e ritirare presso la Cancelleria le copie esecutive della sentenza favorevole all'Ente, di notificare alla controparte copia conforme della sentenza di condanna così da far decorrere il termine breve per l'impugnazione della stessa e di procedere in nome e per conto dell'Ente alla notifica dell'atto di precetto di pagamento. In tal caso saranno riconosciute al legale le spese vive per la richiesta delle copie esecutive e le spese di notifica, nonché il compenso per la redazione dell'atto di precetto determinato applicando la tariffa minima prevista dal D.M. 55/2014 con le medesime riduzioni di all'art.8 del Regolamento a secondo del valore della somma da precettare.

ART. 8 Determinazione del valore della controversia. Corrispettivo. Attività di domiciliazione.

Ai fini della liquidazione del compenso al legale incaricato, **il valore della controversia** è determinato a norma del codice di procedura civile.

Per l'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria il compenso professionale dell'avvocato incaricato sarà determinato tenendo conto della competenza per giurisdizione e per materia, indipendentemente dal numero delle controparti costituite.

Il compenso sarà determinato secondo i parametri stabiliti dalle n. 21 tabelle allegate, da considerarsi parte integrante del Regolamento. I valori medi sono stati abbattuti del 50% (per la fase di studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisionale), e del 70% (per la fase istruttoria e/o di

trattazione) in applicazione di quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 4, 1°co, e dell'art. 5, ultimo co. del D.M. n. 55/2014.

Al legale spetterà il rimborso delle spese forfettarie pari al 15%, di cui all'art. 2, co. 2 del D.M. 55/2014, ad esclusione delle spese di domiciliazione da considerarsi comprese nel compenso pattuito;

All'atto del conferimento dell'incarico, verranno riconosciute le spese processuali c.d. vive (C.U., marche da bollo, spese di notifica) con integrazione dei giustificativi.

Rimangono a carico del Comune di Nettuno la tassa di registro ed ogni altra imposta e tassa che, per legge, dovesse eventualmente gravare a carico dell'Ente nelle misure via via legislativamente determinate

Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio ed il Dirigente dell'Ufficio Legale provvederà all'impegno della spesa e, a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione.

Per incarichi non conclusi (a mero titolo esemplificativo, interruzione del giudizio, revoca dell'incarico, rinuncia all'incarico, etc), ovvero per prosecuzioni di precedenti incarichi, si terrà conto dell'opera effettivamente svolta nella fase in cui si trova il procedimento, secondo quanto indicato dall'art. 4, co.5 D.M. n. 55/2014, calcolando la somma in misura proporzionale sulla base delle tabelle allegate al Regolamento;

Qualora il procedimento si concluda con una transazione stragiudiziale, il compenso verrà determinato in base alle tabelle per l'attività stragiudiziale e per il procedimento di negoziazione assistita con riferimento al valore dell'importo transatto;

In caso di conferimento di incarichi per diversi giudizi aventi lo stesso oggetto (es. gara d'appalto con diversi fornitori ricorrenti al TAR) per il primo incarico sarà corrisposto il compenso intero determinato secondo le tabelle di cui sopra, mentre per ciascuno di quelli successivi si applicherà un ulteriore abbattimento del 50% rispetto al compenso previsto nella tabella allegata.

Al professionista incaricato sarà anticipato un importo corrispondente al 10% della somma riportata nel preventivo di massima, relativa ai compensi professionali.

Per la costituzione di parte civile nel giudizio penale il compenso professionale sarà determinato, indipendentemente dalle parti del processo, secondo i parametri indicati per il processo civile così come determinati nelle tabelle allegate al presente regolamento.

Per l'attività stragiudiziale e per il procedimento di negoziazione assistita all'avvocato spetterà il compenso per prestazioni di assistenza stragiudiziale, a condizione che queste non siano connesse e complementari a quelle giudiziali. I compensi saranno quelli stabiliti dalla tabella n. 20 allegata al presente Regolamento e suscettibili di aumento o diminuzione in base alle percentuali stabilite nell'art. 19 del D.M. n. 55/2014.

Per i giudizi penali il compenso spettante al legale incaricato sarà determinato sulla base delle attività tipiche riconducibili alle diverse fasi del processo così come indicato nell'art. 12, co. 3., del D.M. n. 55/2014, applicando i minimi tariffari come da tabella allegata al Regolamento.

ART. 9 Cancellazione dall'elenco

E' disposta la cancellazione dall'Elenco del professionista:

- per espressa richiesta dello stesso;
 - per perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 2 del Regolamento;
 - per falsa dichiarazione in ordine alla sussistenza dei requisiti d'iscrizione;
 - per mancata comunicazione delle variazioni dei requisiti e delle dichiarazioni rese in fase di iscrizione;
 - per immotivato rifiuto per due volte consecutive, dell'incarico nel corso di uno stesso anno;
 - risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
- La cancellazione dall'elenco è comunicata dall'Ente al professionista tramite pec.

ART. 10- Formazione e tenuta dell'elenco

Il Dirigente dell'Ufficio Legale, cura le attività di ricezione e istruttoria delle domande pervenute ai fini della formazione e tenuta dell'elenco, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento.

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione, pubblicità e trasparenza è istituito un "Registro degli incarichi" e la tenuta dello stesso è affidata all'Ufficio Legale del Comune.

ART. 11 Pubblicità

L'Elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune di Nettuno ed il registro degli incarichi conferiti sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni nonché con quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.

Per l'iscrizione nell'Elenco, al fine di assicurare la massima diffusione, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'Albo pretorio e sul portale Web dell'Ente.

Il "Registro degli incarichi" sarà pubblicato, a cura del Dirigente dell'Ufficio Legale, sul sito istituzionale - Sez. Amministrazione Trasparente - in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e comunicati alla Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 53 e ss. del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii. (sistema PERLA PA).

L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico ed utilizzati secondo le disposizioni di legge.

ART. 12 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.

1. GIUDICE DI PACE

VALORE	Da €. 0,01 a €. 1.100,00 ***** Indeterminabile	Da €. 1.100,01 a €. 5.200,00	Da €. 5.200,01 a €. 26.000,00
1. Fase di studio della controversia	32,50	112,50	202,50
2. Fase introduttiva del giudizio	32,50	120,00	167,50
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	19,50	100,50	162,00
4. Fase decisionale	67,50	202,50	355,00

2. GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE

VALORE	Da €. 0,01 a €. 1.100,00	Da €. 1.100,01 a €. 5.200,00	Da €. 5.200,01 a €. 26.000,00	Da €. 26.000,01 a €. 52.000,00 ***** Indeterminabile	Da €. 52.000,01 a €. 260.000,00	Da €. 260.000,01 a €. 520.000,00 ***** Indeterminabile e di particolare importanza
1. Fase di studio della controversia	62,50	202,50	437,00	810,00	1.215,00	1.687,50
2. Fase introduttiva del giudizio	62,50	202,50	370,00	573,50	775,00	1.113,50
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	57,00	243,00	480,00	516,00	1.620,00	2.974,50
4. Fase decisionale	95,00	405,00	810,00	1.383,50	2.025,00	2.935,00

3. CAUSE DI LAVORO

VALORE	Da €. 0,01 a €. 1.100,00	Da €. 1.100,01 a €. 5.200,00	Da €. 5.200,01 a €. 26.000,00	Da €. 26.000,01 a €. 52.000,00 ***** Indeterminabile	Da €. 52.000,01 a €. 260.000,00	Da €. 260.000,01 a €. 520.000,00 ***** Indeterminabile e di particolare importanza
1. Fase di studio della controversia	100,00	423,00	867,50	1.545,00	2.268,00	3.175,00
2. Fase introduttiva del giudizio	60,00	202,50	370,00	572,50	810,00	1.112,50
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	36,00	162,00	334,80	537,00	765,00	1.035,00
4. Fase decisionale	85,00	355,00	770,00	1.395,00	2.025,00	2.995,00

4. CAUSE DI PREVIDENZA

VALORE	Da €. 0,01 a €. 1.100,00	Da €. 1.100,01 a €. 5.200,00	Da €. 5.200,01 a €. 26.000,00	Da €. 26.000,01 a €. 52.000,00 ***** Indeterminabile	Da €. 52.000,01 a €. 260.000,00	Da €. 260.000,01 a €. 520.000,00 ***** Indeterminabile e di particolare importanza
1.Fase di studio della controversia	62,50	202,50	442,50	810,00	1.215,00	1.687,50
2.Fase introduttiva del giudizio	57,50	202,50	370,00	573,50	810,00	1.112,50
3.Fase istruttoria e/o di trattazione	51,00	243,00	475,50	769,50	1.093,50	1.477,50
4.Fase decisionale	117,50	437,50	962,50	1.750,00	1.975,00	3.745,00

5. ATTO DI PRECETTO

VALORE	Da €. 0,00 a €. 5.200,00	Da €. 5.200,01 a €. 26.000,00	Da €. 26.000,01 a €. 52.000,00	Da €. 52.000,01 a €. 260.000,00	Da €. 260.000,01 a €. 520.000,00
Compenso	67,50	112,50	157,50	202,50	270,00

6. PROCEDIMENTI MONITORI

VALORE	Da €. 0,00 a €. 5.200,00	Da €. 5.200,01 a €. 26.000,00	Da €. 26.000,01 a €. 52.000,00	Da €. 52.000,01 a €. 260.000,00	Da €. 260.000,01 a €. 520.000,00
Fase di studio, istruttoria, conclusiva	225,00	270,00	652,50	1.067,50	2.092,50

7. PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA

VALORE	Da €. 0,00 a €. 5.200,00	Da €. 5.200,01 a €. 26.000,00	Da €. 26.000,01 a €. 52.000,00 ***** Indeterminabile	Da €. 52.000,01 a €. 260.000,00	Da €. 260.000,01 a €. 520.000,00 ***** Indeterminabile e di particolare importanza
1.Fase di studio della controversia	100,00	270,00	472,50	540,00	1.012,50
2.Fase introduttiva del giudizio	135,00	337,50	375,00	472,50	692,50
3.Fase istruttoria	100,50	303,00	364,50	486,00	667,50

8. PROCEDIMENTI CAUTELARI

VALORE	Da €. 0,01 a €. 1.100,00	Da €. 1.100,01 a €. 5.200,00	Da €. 5.200,01 a €. 26.000,00	Da €. 26.000,01 a €. 52.000,00 ***** Indeterminabile	Da €. 52.000,01 a €. 260.000,00	Da €. 260.000,01 a €. 520.000,00 ***** Indeterminabile e di particolare importanza
1.Fase di studio della controversia	100,00	270,00	472,50	845,00	1.215,00	1.755,00
2.Fase introduttiva del giudizio	67,50	167,50	320,00	405,00	572,50	742,50
3.Fase istruttoria e/o di trattazione	60,00	243,00	344,10	567,00	810,00	1.134,00
4.Fase decisionale	50,00	185,00	302,50	572,50	843,50	1.215,00

9. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI

VALORE	Da €. 0,01 a € 1.100,00	Da €. 1.100,01 a € 5.200,00	Da €. 5.200,01 a € 26.000,00	Da €. 26.000,01 a €. 52.000,00 ***** Indeterminabile	Da €. 52.000,01 a €. 260.000,00	Da €. 260.000,01 a €. 520.000,00 ***** Indeterminabile e di particolare importanza
	85,00	255,00	437,50	845,00	1.180,00	1.755,00
1.Fase di studio della controversia	85,00	255,00	437,50	845,00	1.180,00	1.755,00
2.Fase introduttiva del giudizio	50,00	152,50	235,00	337,50	505,00	675,00
3.Fase istruttoria e/o di trattazione	30,00	100,50	162,00	262,50	364,50	507,00
4.Fase decisionale	85,00	287,50	505,00	910,00	1.315,00	1.925,00

10. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO

VALORE	Da €. 0,01 a €. 1.100,00	Da €. 1.100,01 a €. 5.200,00	Da €. 5.200,01 a €. 26.000,00	Da €. 26.000,01 a €. 52.000,00 ***** Indeterminabile	Da €. 52.000,01 a €. 260.000,00	Da €. 260.000,01 a €. 520.000,00 ***** Indeterminabile e di particolare importanza
1.Fase di studio della controversia	67,50	255,00	540,00	980,00	1.417,50	2.090,00
2.Fase introduttiva del giudizio	67,50	255,00	438,50	675,00	910,00	1.215,00
3.Fase istruttoria e/o di trattazione	51,00	283,50	526,50	870,00	1.236,00	1.680,00
4.Fase decisionale	100,00	405,00	910,00	1.652,50	2.430,00	3.475,00

11. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

VALORE	Da €. 0,01 a €. 1.100,00	Da €. 1.100,01 a €. 5.200,00	Da €. 5.200,01 a €. 26.000,00	Da €. 26.000,01 a €. 52.000,00 ***** Indeterminabile	Da €. 52.000,01 a €. 260.000,00	Da €. 260.000,01 a €. 520.000,00 ***** Indeterminabile e di particolare importanza
1.Fase di studio della controversia	120,00	337,50	607,50	1.112,50	1.620,00	2.362,50
2.Fase introduttiva del giudizio	135,00	370,00	540,00	937,50	1.180,00	1.552,50
3.Fase decisionale	67,50	185,00	320,00	575,00	845,00	1.215,00

12. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, ALLA CORTE EUROPEA, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

VALORE	Da €. 0,01 a €. 1.100,00	Da €. 1.100,01 a €. 5.200,00	Da €. 5.200,01 a €. 26.000,00	Da €. 26.000,01 a €. 52.000,00 ***** Indeterminabile	Da €. 52.000,01 a €. 260.000,00	Da €. 260.000,01 a €. 520.000,00 ***** Indeterminabile e di particolare importanza
1.Fase di studio della controversia	120,00	437,50	945,00	1.755,00	2.565,00	3.712,50
2.Fase introduttiva del giudizio	100,00	370,00	640,00	980,00	1.383,50	1.850,00
3.Fase istruttoria e/o di trattazione	40,50	202,50	384,00	627,00	891,00	1.215,00
4.Fase decisionale	67,50	370,00	640,00	1.180,00	1.720,00	2.465,00

13. GIUDIZI PENALI

FASI DEL GIUDIZIO	Giudice di Pace	Indagini preliminari	Indagini difensive	Cautelari personali	Cautelari reali	GIPeGUP	Tribunale monocratico	Tribunale collegiale	Corte di Assise	Tribunale di sorveglianza	Corte di Appello	Corte di Assise di Appello	Corte di Cassazione e Giurisdizione
1. Studio della controversia	180,00	405,00	405,00	180,00	180,00	405,00	225,00	225,00	360,00	225,00	225,00	360,00	450,00
2. Fase introduttiva del giudizio	225,00	315,00		585,00	585,00	360,00	270,00	360,00	675,00	450,00	450,00	945,00	1.260,00
3. Istruttoria e/o dibattimentale	216,00	297,00	405,00			297,00	324,00	405,00	675,00	405,00	405,00	648,00	
4. Decisionale	315,00	585,00		675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	1.350,00	675,00	675,00	1.112,50	1.305,00

14. PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI

VALORE	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00 *****	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00 *****	Indeterminabile e di particolare importanza
1. Fase di studio della controversia	60,00	175,00	263,00	410,00	555,00	730,00	
2. Fase istruttoria e/o di trattazione	18,00	52,50	87,00	141,00	210,00	280,50	

15. PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E RILASCIO, IN FORMA SPECIFICA

VALORE	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00 *****	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00 *****	Indeterminabile e di particolare importanza
1. Fase introduttiva	52,50	157,50	263,00	410,00	555,00	730,00	
2. Fase di trattazione e/o conclusiva	112,50	270,00	405,00	647,50	917,50	1.240,00	

16. GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

VALORE	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00 *****	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00 *****	Indeterminabile e di particolare importanza
1. Fase di studio della controversia	85,00	302,50	540,00	977,50	1.620,00	2.092,50	
2. Fase introduttiva del giudizio	85,00	270,00	437,50	675,00	910,00	1.215,00	
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	30,00	181,50	283,50	465,00	648,00	891,00	
4. Fase decisionale	135,00	505,00	910,00	1.652,50	2.395,00	3.475,00	
5. Fase cautelare	100,00	270,00	505,00	910,00	1.315,00	1.890,00	

17. GIUDIZI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO

VALORE	Da €. 0,01 a €. 1.100,00	Da €. 1.100,01 a €. 5.200,00	Da €. 5.200,01 a €. €. 26.000,00	Da €. 26.000,01 a €. 52.000,00 ***** Indeterminabile	Da €. 52.000,01 a €. 260.000,00	Da €. 260.000,01 a €. 520.000,00 ***** Indeterminabile e di particolare importanza
1.Fase di studio della controversia	85,00	302,50	607,50	1.080,00	1.620,00	2.362,50
2.Fase introduttiva del giudizio	85,00	302,50	505,00	775,00	1.080,00	1.450,00
3.Fase istruttoria e/o di trattazione	30,00	102,00	202,50	303,00	445,50	607,50
4.Fase decisionale	67,50	170,00	337,50	572,50	845,00	1.215,00
5.Fase cautelare	100,00	302,50	505,00	900,00	845,00	1.957,50

18. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

VALORE	Da €. 0,01 a € 1.100,00	Da €. 1.100,01 a € 5.200,00	Da €. 5.200,01 a €. 26.000,00	Da €. 26.000,01 a € 52.000,00 ***** Indeterminabile	Da €. 52.000,01 a € 260.000,00	Da €. 260.000,01 a €. 520.000,00 ***** Indeterminabile e di particolare importanza
1.Fase di studio della controversia	85,00	270,00	472,50	842,50	1.215,00	1.755,00
2.Fase introduttiva del giudizio	50,00	170,00	270,00	405,00	572,50	742,50
3.Fase istruttoria e/o di trattazione	25,50	81,00	141,00	283,50	405,00	586,50
4.Fase decisionale	85,00	437,50	675,00	1.045,00	1.985,00	2.057,50
5.Fase cautelare	67,50	202,50	337,50	640,00	910,00	1.315,00

19. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

VALORE	Da €. 0,01 a € 1.100,00	Da €. 1.100,01 a € 5.200,00	Da €. 5.200,01 a €. 26.000,00	Da €. 26.000,01 a €. 52.000,00 ***** Indeterminabile	Da €. 52.000,01 a € 260.000,00	Da €. 260.000,01 a €. 520.000,00 ***** Indeterminabile e di particolare importanza
1.Fase di studio della controversia	85,00	302,50	540,00	977,50	1.450,00	2.092,50
2.Fase introduttiva del giudizio	50,00	202,50	302,50	505,00	675,00	910,00
3.Fase istruttoria e/o di trattazione	30,00	121,50	222,00	405,00	586,50	870,00
4.Fase decisionale	85,00	437,50	675,00	1.180,00	1.552,50	2.160,00
5.Fase cautelare	67,50	235,00	405,00	742,50	1.080,00	1.585,00

20. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E PROCEDIMENTI DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

VALORE	Da €. 0,01 a € 1.100,00	Da €. 1.100,01 a € 5.200,00	Da €. 5.200,01 a €. 26.000,00	Da €. 26.000,01 a € 52.000,00 ***** Indeterminabile	Da €. 52.000,01 a €. 260.000,00	Da €. 260.000,01 a €. 520.000,00 ***** Indeterminabile e di particolare importanza
Compenso	135,00	607,50	945,00	1.147,50	2.160,00	2.935,00

21. ARBITRATO

VALORE	Da €. 0,01 a €. 26.000,00	Da €. 26.000,01 a €. 52.000,00 ***** Indeterminabile	Da €. 52.000,01 a €. 260.000,00	Da €. 260.000,01 a €. 520.000,00 ***** Indeterminabile e di particolare importanza
Compenso	810,00	2.025,00	3.542,50	8.100,00